



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE

Via della Loggia, 24 – 60121 Ancona
Codice Fiscale 80005630423
Tel. 071-206979 – Fax 071-203853
P.E.C.: taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it

DISCIPLINARE

**MEPA – T.D.
PROCEDURA NEGOZIATA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA CENTRALE
TELEFONICA E DELLA RETE INFORMATICA INTERNA**

CODICE CIG: **Z6038BF13F**

PREMESSA

Il presente disciplinare integra le “Condizioni generali di contratto” relative all’iniziativa “**Servizi**” del Mercato Elettronico della P.A. e regola l’acquisizione della fornitura dei servizi di manutenzione ordinaria ed assistenza della centrale telefonica e della rete informatica interna installati presso la sede del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, con sede in Ancona.

1. TIPO DI APPALTO

1.1. Procedura di approvvigionamento dei servizi di manutenzione ordinaria ed assistenza della centrale telefonica e della rete informatica interna, mediante la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. N°50/2016, ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), tramite “trattativa diretta” (T.D.) per la relativa Iniziativa “**Servizi**”.

2. OGGETTO DELL’APPALTO

2.1 La presente Trattativa ha per oggetto l’affidamento della fornitura dei servizi di manutenzione ordinaria ed assistenza della centrale telefonica e della rete informatica interna per la durata di n. 36 mesi, installati presso la sede del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, con sede in Via della Loggia n. 24 – 60121 Ancona.

2.2 Le attività sono descritte nel “**Dettaglio Tecnico ed Economico**” e comprendono in modo esemplificativo e non esaustivo la manutenzione e l’assistenza di n. 1 centrale telefonica Panasonic NS 500 e della rete lan composta da n. 1 switch Cisco WS-C295OG-24-EI, n. 2 switch Cisco WS.C295OSX.24-EI e postazioni di lavoro (PDL).

La colonna “Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UdM indicata” deve essere correttamente compilata per ogni riga dei servizi richiesti.

3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO

3.1. **Il contratto per i servizi oggetto della presente procedura ha la durata di n. 36 (trentasei) mesi con decorrenza dal 28 febbraio 2023 e termine 27 febbraio 2026.**

3.2. Nelle more dell'espletamento della nuova procedura, l'aggiudicatario è tenuto comunque a garantire la continuazione del servizio, su richiesta del T.A.R., agli stessi patti e condizioni e per un periodo massimo di 3 mesi dopo la scadenza del contratto.

4. REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO

4.1. L'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) requisiti di ordine generale ex art. 80, D.Lgs. 50/2016;
- b) requisiti di idoneità professionale ex art. 83, D.Lgs. 50/2016: iscrizione alla CCIAA per le attività oggetto del servizio in questione.

5. IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

5.1. **L'importo dell'affidamento è fissato per complessivi € 6.300,00 (euro seimilatrecento/00), comprensivo di ogni onere e spesa, con la sola esclusione dell'IVA.**

5.2. L'importo dell'affidamento è quello risultante dal contratto che si andrà a stipulare.

5.3. L'impresa dovrà indicare in sede di offerta economica:

- i propri oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- i costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs.N°50/2016.

5.4. Per quanto concerne gli oneri della sicurezza riguardanti la presente procedura, relativi al rispetto della normativa vigente a tutela dei lavoratori anche sotto il profilo previdenziale e della sicurezza, questi sono a carico dell'aggiudicatario, con esonero totale dell'Amministrazione anche per eventuali ipotesi di infortunio di qualsiasi genere anche per attività svolte nei locali dell'Amministrazione precedente.

6. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA E RICHIESTA

6.1. La presente Trattativa è composta dai seguenti documenti allegati, da restituire debitamente firmati digitalmente dal Rappresentante legale, unitamente ad un valido documento di riconoscimento:

- **Disciplinare;**
- **Dettaglio Tecnico ed Economico** relativo alla fornitura in oggetto per la formulazione dell'offerta economica;
- **Allegato A)** - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 di assunzione degli obblighi di tracciabilità, la comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010;
- **Allegato B)** - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al Protocollo di integrità anticorruzione della Giustizia Amministrativa;
- **Allegato C)** - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al divieto del *pantouflage*: l'obbligo dell'operatore economico di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex- dipendenti pubblici in violazione del divieto di *pantouflage*, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art.71 del D.Lgs.n.50/2016;
- **Allegato D)** – dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciali, ove previsti;
- **Allegato E)** - Modulo informativa privacy resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation);
- **Duvri.**

6.2. L'Amministrazione, nel caso di irregolarità e/o mancanza delle dichiarazioni sostitutive e dei documenti di gara, si atterrà alle previsioni di cui all'art. 83 del D.Lgs.N°50/2016 mediante il ricorso alla procedura del soccorso istruttorio.

6.3. L'Amministrazione, procederà ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

7. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

7.1. L'impresa dovrà garantire la manutenzione e l'assistenza dei seguenti sistemi e componenti già installati presso l'Amministrazione:

- n. 1 centrale telefonica PANASONIC NS 500 equipaggiata per 4 linee ISDN in selezione passante o standard, n. 40 interni telefonici (comunque espandibili), posto operatore automatico interno alla centrale, comprensiva degli apparecchi telefonici specifici e bca (n. 1 posto operatore DT 546-B 24 tasti - n. 4 telefoni digitale DT 543-B 24 tasti – n. 20 telefoni analogici BCA esistenti Selta). La manutenzione è intesa sulla centrale telefonica e i suoi terminali;
- Rete lan composta da n. 1 SWITCH CISCO WS-C295OG-24-EI, n. 2 SWITCH CISCO WS.C295OSX.24-EI e n. 52 manutenzione postazione di lavoro (PDL). La manutenzione è intesa sui componenti della rete (switch, prese e cavi, patch, postazioni di lavoro).

7.2. Il servizio da garantire dovrà comprendere:

- l'esecuzione di tutte le attività volte a garantire la piena efficienza e funzionalità delle apparecchiature e componenti;
- la risoluzione dei guasti e dei problemi in telediagnosi o in loco, che la centrale telefonica e la rete cablata potranno subire nel corso del normale funzionamento, compresi la manodopera ed eventuali parti di ricambio;
- una visita preventiva annuale finalizzata alla verifica funzionale delle apparecchiature e dei sistemi coperti da assistenza tecnica;
- la sostituzione di parti che dovessero subire guasti.

7.3. Gli interventi dovranno essere garantiti:

- entro 4 ore lavorative dal momento della segnalazione per guasto di tipo bloccante (cliente isolato)
- entro 24 ore lavorative dal momento della segnalazione per guasto generico.

Il servizio di assistenza tecnica dovrà rispondere tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel normale orario di lavoro (8.00-12.30 e 14.30-18.00). Nella giornata del sabato, il servizio di assistenza dovrà essere garantito tramite corrispondenza via e-mail, in cui l'Amministrazione dettaglierà tipo di guasto e riferimento.

7.4. L'operatore economico si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti alla fornitura oggetto del presente appalto, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto.

7.5. L'Assuntore del servizio, è tenuto a comunicare:

- il nominativo del Responsabile rappresentante dell'Impresa, in qualità di Referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto;
- il recapito telefonico e un indirizzo e-mail per ogni comunicazione relativa all'esecuzione delle attività contrattuali.

7.6. L'Impresa dovrà comunicare tramite PEC, prima dell'inizio delle prestazioni, l'elenco nominativo del personale che sarà adibito alle attività, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo del documento, autorità, numero e data di rilascio).

7.7. L'Impresa deve adibire al servizio personale di assoluta fiducia e di comprovata riservatezza, il quale deve astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti.

7.8. Il RUP o suo delegato, garantirà il monitoraggio ed il controllo delle prestazioni svolte. Nel caso di irregolarità e/o di inesatto adempimento provvederà, immediatamente e comunque non oltre cinque giorni, alla contestazione nei confronti all'appaltatore il quale dovrà intervenire e rimuovere le irregolarità nei termini assegnati.

7.9. Nell'erogazione della fornitura l'Impresa deve operare con proprio personale in possesso di adeguate competenze professionali, con attrezzature e mezzi propri, nei luoghi e nei tempi autorizzati. Tutte le prestazioni dovranno essere effettuate nei giorni feriali e negli orari di apertura degli uffici del Soggetto Aggiudicatore.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE

8.1. Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura:

- il mancato rispetto delle previsioni dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.
- la mancata accettazione del contenuto del Patto d'integrità della G.A., che resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto e il cui mancato rispetto determinerà la risoluzione del contratto.

9. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

9.1. Il contratto di appalto si intende validamente perfezionato nel momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a Sistema del MePA (art.52 delle Regole del Sistema di e-Procurement della P.A.).

9.2. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a totale carico dell'impresa affidataria (imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del DPR 642/72, allegato A). L'impresa affidataria dovrà trasmettere idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

9.3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del nuovo Codice dei contratti in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

10. SUBAPPALTO

10.1. E' vietata la cessione del servizio ed il subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche di una sola parte degli stessi, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati al Tribunale.

11. CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

11.1. E' fatto divieto all'impresa di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto a pena di inefficacia assoluta della cessione stessa, secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 1, d.lgs. n. 50/2016.

11.2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto, anche a banche ed intermediari finanziari, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016; l'Impresa, al momento della stipula del contratto, deve comunque preavvisare la stazione appaltante dell'intenzione di cedere il credito. Il preavviso non sostituisce le notifiche degli atti di cessione di cui all'articolo citato.

12. GARANZIA DEFINITIVA

12.1. L'Impresa, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2-3 del Codice degli Appalti, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

12.2. **L'Amministrazione si riserva la facoltà – ai sensi dell'art. 103 comma 11 del Codice – di non richiedere la garanzia definitiva. L'esonero dalla prestazione della garanzia è in ogni caso subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione come previsto dalla norma.**

13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

13.1. L'affidatario del servizio al momento della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art.1456 C.C. accetta che "il prezzo praticato sarà adeguato al miglior corrispettivo nel caso di intervenuta disponibilità della convenzione CONSIP che preveda condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle praticate sul contratto stipulato".

In caso di intervenuta disponibilità della convenzione la risoluzione del contratto avverrà di diritto, in caso di mancato adeguamento del corrispettivo, quando la parte interessata dichiarerà all'altra che intende valersi della clausola.

13.2. La condizione prevista al comma 1 del presente articolo, si intende accettata dal fornitore al momento della sottoscrizione del presente disciplinare.

14. PATTO DI INTEGRITA'

14.1. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto d'integrità costituisce causa di esclusione, ai sensi del piano per la prevenzione della corruzione della G.A. per il triennio 2022-2024, adottato con decreto n. 202 del 19 aprile 2022 del Presidente del Consiglio di Stato.

14.2. L'Impresa – sempre a pena di esclusione dalla gara - si impegna a denunciare all'Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione proveniente dal personale in servizio.

15. DIVIETO DI PANTOUFLAUGE

15.1. Il mancato rispetto del divieto di pantouflage costituisce causa di esclusione, ai sensi del piano per la prevenzione della corruzione della G.A. per il triennio 2022-2024, adottato con decreto n. 202 del 19 aprile 2022 del Presidente del Consiglio di Stato.

15.2. L'Impresa – sempre a pena di esclusione dalla gara – dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex- dipendenti pubblici in violazione del divieto di *pantouflage*, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art.71 del D.Lgs.n.50/2016.

16. PENALI

16.1. Fatti salvi gli altri casi di inadempienza contrattuale previsti dalle norme di legge e dal presente disciplinare, costituiscono casi di inadempimento, soggetti alla procedura di applicazione delle penali, le seguenti fattispecie:
a) omissione totale o parziale e/o non corretta esecuzione delle prestazioni.

16.2. Nei casi di inadempienza contrattuale previsti dalle norme di legge e dal presente disciplinare, l'Impresa affidataria sarà soggetta alla procedura di applicazione delle penali nel modo seguente:
a) € 5,00 fino a 5 giorni lavorativi di ritardo per i servizi richiesti;
b) € 3,00 per ulteriore giorno lavorativo di ritardo.

16.3. Le irregolarità e le inadempienze riscontrate saranno contestate per iscritto a mezzo pec dal RUP e l'Impresa dovrà far pervenire entro i 5 giorni solari dalla predetta contestazione, le proprie controdeduzioni, la cui mancanza determinerà l'applicazione delle penali di cui sopra.

16.4. L'importo delle penali, che comunque non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, sarà dedotto dal corrispettivo dovuto all'affidatario ovvero tramite escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l'Impresa dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione. L'applicazione delle stesse non esclude la richiesta del maggior danno subito.

16.4. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

17. LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE

17.1. La fatturazione dei servizi dovrà essere **semestrale posticipata**, emessa in regime di split payment con l'indicazione del codice CIG, in formato elettronico secondo le leggi vigenti. I dati del committente sono:

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Via della Loggia 24, 60121 Ancona
C.F. 800056300423
Codice Univoco IPA: GAMTBY.

17.2. Il numero di CIG indicato nella presente T.D. dovrà essere riportato, a cura del fornitore, in ogni comunicazione, fattura o altro, relativa al presente servizio.

17.3. La liquidazione del corrispettivo sarà disposta in favore dell'operatore economico a presentazione di regolare documentazione di fatturazione, previo riscontro di regolarità dei servizi dal Referente e previa verifica della regolarità contributiva dell'Impresa, con pagamento a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante accredito sul conto c/c bancario dedicato di cui alla dichiarazione di tracciabilità resa dalla Società stessa.

17.4. Per motivi di natura amministrativo-contabile relativi agli adempimenti di chiusura delle scritture contabili dell'esercizio finanziario, in deroga alla tempistica di cui al precedente comma, i pagamenti delle fatture che perverranno dal 1° dicembre al 31 gennaio dell'anno successivo potranno essere effettuati nel 1° bimestre seguente senza che ciò possa determinare l'applicazione di interessi moratori.

17.5. Qualsiasi irregolarità, formale o materiale, riscontrata nella compilazione della fattura o nell'esecuzione dei servizi, interromperà il decorso del termine indicato sopra per i pagamenti.

17.6. La stazione appaltante, può trattenere sul prezzo da corrispondere all'appaltatore le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali irregolarità, già contestate all'operatore economico, e al pagamento di eventuali penalità.

18. COPERTURA ASSICURATIVA

18.1. L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali eventualmente cagionate all'Amministrazione in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

18.2. L'affidatario dovrà, pertanto, sottoscrivere una polizza assicurativa con una Compagnia di assicurazione, che garantisca la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato all'Amministrazione ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi.

18.3. Qualora l'affidatario fosse già provvisto di un'idonea polizza assicurativa con Compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni sopra indicate.

19. RESPONSABILITA' DELLA DITTA AFFIDATARIA

19.1. I servizi dovranno essere effettuati con estrema cura e puntualità e secondo le prescrizioni di cui al presente disciplinare e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia.

19.2. L'affidatario è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008.

19.3. L'Impresa deve operare con proprio personale, regolarmente assunto con copertura assicurativa ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità, con mezzi propri, nei luoghi e nei tempi autorizzati.

19.4. L'affidatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

19.5. L'affidatario dovrà dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da esso dipendente e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, ed assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro.

19.6. L'affidatario sarà considerato responsabile dei danni provocati, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi che venissero arrecati all'Amministrazione, alle persone ed alle cose, e terzi, tenendo sollevata l'Amministrazione, la quale sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa ed altro onere ad esso collegato.

19.7. Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'Impresa a norme di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio, saranno contestati per iscritto. L'Impresa dovrà far pervenire entro i 5 giorni solari dalla predetta contestazione, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Amministrazione applicherà le penali previste dal successivo articolo.

20. RECESSO DAL CONTRATTO

20.1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art.1373 C.C., con preavviso di almeno 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione. In tale ipotesi l'Amministrazione resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia.

20.2. L'Appaltatore non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

20.3. L'Amministrazione potrà avvalersi del diritto di recesso nei modi e termini stabiliti art. 1, comma 13, del Decreto Legge N. 95 del 6/7/2012 "Spending Review" convertito dalla Legge N. 135 del 7 agosto 2012.

21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

21.1. E' fatta salva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 C.C. a rischio e danno dell'appaltatore, con riserva, altresì, di richiesta di risarcimento dei danni cagionati, in caso di violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempienza per l'esecuzione della fornitura in danno all'appaltatore del quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione.

21.2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo del disciplinare costituisce causa di risoluzione per inadempimento:

- la violazione dell'obbligo di consentire al committente di vigilare sul corretto svolgimento della fornitura come disposto dalle normative vigenti;
- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'interruzione non motivata della prestazione;
- la violazione e/o l'inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari;
- la violazione e/o l'inosservanza delle norme in materia di personale e/o contratti collettivi nazionali o territoriali;
- la violazione dell'art.9 bis della legge N°136/2010 e succ. modificazioni ed integrazioni;
- la mancata accettazione della clausola risolutiva espressa.

22. DISPOSIZIONI FINALI

22.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato e nelle Condizioni Generali previste per la specifica iniziativa MePa cui fa riferimento la presente Trattativa Diretta, le parti fanno riferimento, in quanto

compatibili, alle norme vigenti del C.C. ed a quelle in materia di pubbliche forniture, nonché alla normativa comunitaria in materia di aggiudicazione di appalti e forniture.

22.2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o annullare la presente procedura, ovvero di interrompere, parzialmente o in toto, il servizio prima della sua scadenza naturale, se nel corso della stessa dovessero intervenire modifiche di budget finanziario tali da rendere antieconomico e non più conveniente il suo prosieguo.

22.3. La variazione in difetto del fabbisogno non comporterà alcuna modifica delle condizioni contrattuali. In caso di recesso il soggetto appaltatore non potrà pretendere danno o compensi di sorta, ai quali dichiara di rinunciare **con la sottoscrizione del presente Disciplinare**.

22.4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario, con obbligo di accettazione da parte della ditta, di incrementare o ridurre il servizio oggetto di Contratto, per un importo massimo in più o in meno che non superi il quinto dell'importo contrattuale complessivo, alle medesime condizioni e termini contrattuali, secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016.

22.5. Tali variazioni saranno comunicate preventivamente all'Impresa, entro un termine non inferiore a 10 giorni, onde consentire una diversa organizzazione del servizio.

23. CONTENZIOSO

23.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione del presente contratto, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria di Ancona.

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

24.1. Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è la **Dott.ssa Maria Agnese Raffaeli**.

25. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

25.1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 – per quanto concerne i dati personali raccolti presso l'interessato - e art.14 GDPR – relativamente ai dati personali non ottenuti presso l'interessato il partecipante alla procedura ad evidenza pubblica prende atto dei termini di trattamento dei dati personali. Come da modello da restituire debitamente sottoscritto e previsto nel presente disciplinare, dichiarando di essere informato sui diritti e sui limiti di cui al GDPR ed esprime il proprio consenso al fatto che l'Amministrazione appaltante tratti i dati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione complessiva dell'intera procedura e l'eventuale stipula e gestione del contratto, ivi compresa la fase di un'eventuale contenzioso, nonché per l'archiviazione dei dati stessi.

25.2. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura in oggetto.

25.3. Ai sensi dell'art.28, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo al trattamento dei dati personali l'aggiudicatario della fornitura, sarà individuato responsabile esterno dichiarando la sua diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal *Regolamento* e, più in generale, dalle *Norme in materia di protezione dei dati personali* e si impegna a presentare su richiesta dell'Amministrazione garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali; si obbliga a procedere al trattamento dei dati – laddove questo sia necessario all'esecuzione delle prestazioni affidate – attenendosi in materia di sicurezza dei dati, oltre che al rispetto della normativa vigente e ai provvedimenti dell'Autorità di Controllo, alle istruzioni di carattere generale nonché a ogni altra istruzione documentata impartita dal *Titolare*, che vigilerà sulla loro puntuale osservanza con modalità che saranno successivamente concordate.

25.4. Persona autorizzata al trattamento dei dati è il RUP: **dott.ssa Maria Agnese Raffaeli**.

Ancona, 20 febbraio 2023

Firmato per accettazione

Per la Società

Il Legale Rappresentante